

SCHEDA DI MISURA

8.2 DESCRIZIONE DELLA MISURA

8.2.0 Codice e titolo della misura

Misura 11- Agricoltura Biologica

8.2.1 Base Giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.29
--

Regolamento di esecuzione

Regolamento delegato

8.2.2 Descrizione generale della misura comprensiva della logica di intervento, del collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto e del contributo alle Focus Area e agli obiettivi tematici trasversali

<i>Descrizione generale della misura</i>	Applicare un sostegno alla diffusione dei metodi di produzione biologica, differenziandolo per la “conversione” e per il mantenimento , va incontro alla domanda diffusa di adozione di pratiche di produzione rispettose dell’ambiente rurale. A tutti i produttori viene chiesto di rispettare le norme Europee contenute nei Regolamenti 834 / 2007 ed 889 / 2008 e dagli eventuali provvedimenti nazionali vigenti. Nel contesto dello sviluppo rurale, l’agricoltura biologica, contribuisce: 1) al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua; 2) alla mitigazione e alla adattamento ai cambiamenti climatici; 3) al miglioramento della biodiversità agricola Fondamentale in questo è il fatto che in “agricoltura biologica” è vietato l’uso ai principi attivi di sintesi per la difesa fitosanitaria; la fertilità del suolo non è gestita esclusivamente con il ricorso a fertilizzanti (peraltro sono vietati i fertilizzanti di sintesi) ma attraverso un serie di interventi rivolti al miglioramento della qualità del suolo agrario, soprattutto nel contenuto di sostanza organica, ma anche con attenzione alla ricchezza microbiologia del suolo Anche le produzioni zootecniche prevedono il rispetto di numerosi parametri relativamente all’origine degli animali, alla qualità degli alimenti (anch’essi in assoluta prevalenza biologici”), all’uso assolutamente ristretto dei medicinali veterinari.
<i>Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto</i>	La misura contribuisce al soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi swot ai codici: F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola F24 Migliorare e diffondere pratiche agricole che puntino alla

	salvaguardia ed al miglioramento della qualità delle acque. F25 Ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari. F26 Salvaguardare l'integrità dei suoli agricoli e forestali F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e incrementare la capacità di sequestro di carbonio Infatti con i sistemi di produzione biologica vengono assunti impegni che vanno oltre le regole di condizionalità di cui all'articolo 93 del regolamento UE 1306/2013 e che consentono un significativo abbattimento del consumo di prodotti chimici di sintesi a cui si correla il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali in primo luogo acqua e suolo. Processi produttivi nei quali quota parte della SAU aziendale è destinata al mantenimento di infrastrutture verdi interviene favorevolmente sia nella costruzione di un di un paesaggio agrario di particolare pregio, con conseguenti esternalità positive per i territori rurali, sia nel garantire utili fonti di nutrimento e ricovero della fauna selvatica. Non da meno processi produttivi improntati a pratiche agronomiche contribuiscono all'incremento, in una logica di lungo periodo coerente con i tempi dei processi pedologici, all'incremento della sostanza organica nei suoli e alla conservazione di una loro adeguata struttura fisica; elementi essenziali per garantire la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto. .
<i>Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas</i>	La misura contribuisce principalmente al perseguimento delle seguenti priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013: 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico 4b – migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 4c – prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 5a – rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell' agricoltura 5d – ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 5e – promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
<i>Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas</i>	La misura contribuisce al perseguimento delle seguenti priorità e focus area: 3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la

	creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 6b – stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
<i>Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale</i>	La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione. In termini di innovazione il sostegno a sistemi di produzione biologici rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di intensivizzazione che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando. A riguardo il ruolo di salvaguardia ambientale della sostanza organica ha incrementato la sua rilevanza negli ultimi decenni, quando il problema delle perdite di nitrati verso le falde, la diminuzione della fertilità dei suoli, le emissioni di anidride carbonica (CO₂), protossido di azoto (N₂O) e metano (CH₄), che contribuiscono all'aumento della temperatura globale e alla riduzione dello strato di ozono, hanno raggiunto dimensioni tali da richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e costringere a utilizzare tutti i mezzi a disposizione per ridurre l'entità del problema. Tali motivazioni richiedono una particolare attenzione verso sistemi di zootecnia biologica

8.2.2 Articolazione della misura

Codice	Descrizione
<i>Sottomisura 11.1</i>	“Conversione alle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica, come definite nel regolamento (CE) n 834/2007”
<i>Sottomisura 11.2</i>	“Mantenimento delle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica come definite nel regolamento (CE) n 834/2007”

8.2.3 Campo di applicazione, livello di sostegno e altre informazioni

SOTTOMISURA

11.1 - “Conversione alle pratiche di agricoltura biologica e dei metodi, come definite nel regolamento (CE) n 834/2007”

8.2.3.1 Finalità della sottomisura

La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di pagamento compensativo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la conversione da sistemi di produzione “convenzionali” o “integrati” a metodi di agricoltura biologica.

8.2.3.1.1 Articolazione della sottomisura

Codice	Descrizione
Operazione 11.1.	Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

8.2.3.2 Descrizione della operazione 11.1 - Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica - (F.A. 4b e 4c)

Si intende incentivare gli agricoltori all'introduzione dei metodi di produzione biologica, attraverso l'adesione al sistema di controllo nazionale per l'agricoltura biologica e l'applicazione delle regole".

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati intendendo per "corpo separato" quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo.

Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del del Reg. (CE) 1306/2013 anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto

L'impegno minimo che i beneficiari dovranno assumere è di 5 anni, come disposto al comma 3 articolo 29 del Regolamento UE 1305/2013, di cui i primi, secondo le disposizioni nazionali in materia, vedranno azienda classificata in conversione . Dopo tale periodo l'azienda ricade nelle condizioni previste dalla sottomisura 11.2 operazione 11.2 "Mantenimento delle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica come definite nel regolamento (CE) n 834/2007"

Impegni obbligatori:

- 1) Inserimento in un Sistema di controllo Nazionale;
- 2) Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;
- 3) Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 (e s.m.i.) e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
- 4) Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 (e s.m.i.) compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
- 5) Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di "piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi) . Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga
- 6) Rispetto di vincoli inerenti il rispetto delle successione colturale previsti dai Regolamenti e precisati da provvedimenti del MiPAAF;
- 7) Rispetto delle caratteristiche strutturali degli allevamenti, della densità per Ha dei capi, della gestione della sanità veterinaria e dell'alimentazione previsti per la zootecnia biologica
- 8) Rispetto delle limitazioni previste per le produzioni apistiche biologiche sono;
- 9) Rispetto della condizionalità nelle superfici aziendali che non sono soggette

all'aiuto di cui all'articolo 93 del regolamento Ue 1306/2013.

10) Rispetto dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento Ue 1307/2013

Altri impegni obbligatori:

- 1) predisposizione e adozione di un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo e potassio), tenendo conto della fertilità del suolo, attraverso le analisi del terreno, e delle rese e asportazioni delle colture, effettuato secondo le disposizioni contenute nelle Norme tecniche generali – Fertilizzazione
- 2) controllo dell'efficienza delle macchine irroratrici ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e 2 anni per i contoterzisti, in conformità a quanto previsto dai punti A.3.7 e A. 7. 3.3 del Piano d'Azione Nazionale (PAN) approvato con Dm 22 gennaio 2014.

Impegni volontari aggiuntivi

- 1) impiego di teli pacciamanti biodegradabili
- 2) Adesione al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico

L'adesione agli impegni aggiuntivi rientra nel calcolo dei pagamenti compensativi

8.2.3.3 Tipo di sostegno

Pagamento compensativo

8.2.3.4 Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori "attivi" in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013

8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti. Per quanto attiene i pagamenti compensativi da riconoscere alle aziende zootecniche il calcolo tiene conto dei costi aggiuntivi connessi al sistema e al metodo di allevamento biologico. Per il periodo di conversione il calcolo dei pagamenti compensativi è aumentato forfettariamente del 20%.

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Il pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno compensa i mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà, rilevabili per l'indirizzo produttivo dell'azienda nell'ambito territoriale di appartenenza, come indicato nella seguente tabella:

		<i>Poli urbani</i>	<i>Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>Aree rurali intermedie</i>	<i>Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>
Pagamenti compensativi espressi in €/ha/anno. Nel	Vite				
	Olivo				
	Fruttiferi maggiori				

periodo di conversione i pagamenti sono aumentati forfettariamente del 20%	Fruttiferi minori				
	Ortive				
	Colture industriali				
	Colture floricole				
	Colture cerealicole				
	Coltura foraggere				
	Produzione foraggera zootecnica				

8.2.3.6 Spese ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 2 e 4 dell'art. 29 del reg. 1305/2013.

8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che :

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, tabacco e limone;
- dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto
- impegno a proseguire l'attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento.

8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 29 paragrafo 5 del Reg. UE 1305/2013:

€ 600 ha/anno per colture annuali

€ 900 ha/anno per colture perenni specializzate

€450 ha/anno per altri usi della terra

Per la conversione delle azienda zooteniche da "convenzionale " a "biologico" il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie ed ha come base di calcolo il parametro previsto per le colture perenni specializzate.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 1305/2013 misure 12 e 13, con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28 limitatamente all'operazione 10.1.3 della sottomisura 10.1 "Pagamenti per le tecniche agronomiche agro climatico ambientali connesse agli investimenti non produttivi realizzati con la sottomisura 4.4", nonché ai finanziamenti di cui all'articolo 28 limitatamente alle operazioni 10.2.2 e 10.2.3 della sottomisura 10.2. I pagamenti di cui alla presente sottomisura non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la SAU sottoposta ad impegno per la sottomisura 10.1 operazioni 10.1.1 e 10.1.2 e per la sottomisura 11.2 . La presente sottomisura è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

8.2.4. Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione

<i>Rischi nell'implementazione della misura</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Valutazione complessiva della misura</i>	Consultare la fiche specifica

8.2.3.1 Campo di applicazione, livello di sostegno e altre informazioni (suddivise per sottomisura e tipo d'intervento)

SOTTOMISURA (codifica delle sottomisure all'allegato I del Regolamento di esecuzione – parte 5)

11.2 - Mantenimento delle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica come definite nel regolamento (CE) n 834/2007”

8.2.3.1 Finalità della sottomisura

La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di pagamento compensativo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per il mantenimento di sistemi e metodi di agricoltura biologica.

8.2.3.1.1 Articolazione della sottomisura

Codice	Descrizione
Operazione 11.2	Mantenimento delle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica come definite nel regolamento (CE) n 834/2007”

8.2.3.2 Descrizione della operazione 1 1.2 Mantenimento delle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica come definite nel regolamento (CE) n 834/2007” (F.A. 4b e 4c)

Descrizione
La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di pagamento compensativo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per il mantenimento di sistemi e metodi di agricoltura biologica. Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i

casi di corpi separati intendendo per “corpo separato” quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo.

Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (CE) 1306/2013 anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto

L'impegno minimo temporale che i beneficiari dovranno assumere è di 5 anni

- 1) Inserimento in un Sistema di controllo Nazionale;
- 2) Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;
- 3) Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 (e s.m.i.) e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
- 4) Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 (e s.m.i.) compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
- 5) Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con “metodo biologico” (nel caso di “piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con “metodo biologico” (in tutti gli altri casi) . Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga
- 6) Rispetto di vincoli inerenti il rispetto delle successione colturale previsti dai Regolamenti e precisati da provvedimenti del MiPAAF;
- 7) Rispetto delle caratteristiche strutturali degli allevamenti, della densità per Ha dei capi, della gestione della sanità veterinaria e dell'alimentazione previsti per la zootecnia biologica
- 8) Rispetto delle limitazioni previste per le produzioni apistiche biologiche sono;
- 9) Rispetto della condizionalità nelle superfici aziendali che non sono soggette all'aiuto di cui all'articolo 93 del regolamento Ue 1306/2013.
- 10) Rispetto dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento Ue 1307/2013

Altri impegni obbligatori:

1. predisposizione e adozione di un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo e potassio), tenendo conto della fertilità del suolo, attraverso le analisi del terreno, e delle rese e asportazioni delle colture, effettuato secondo le disposizioni contenute nelle Norme tecniche generali – Fertilizzazione
2. controllo dell'efficienza delle macchine irroratrici ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e 2 anni per i contoterzisti, in conformità a quanto previsto dai punti A.3.7 e A. 7. 3.3 del Piano d'Azione Nazionale (PAN) approvato con Dm 22 gennaio 2014.

Impegni volontari aggiuntivi

1. impiego di teli pacciamanti biodegradabili
2. Adesione al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico

L'adesione agli impegni aggiuntivi rientra nel calcolo dei pagamenti compensativi

8.2.3.3 Tipo di sostegno

Pagamento compensativo.

8.2.3.4 Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori “attivi” in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività” che conducono superfici collocate sul territorio regionale.

8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell’adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all’applicazione dell’articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Il pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno compensa i mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà, rilevabili per l’indirizzo produttivo dell’azienda nell’ambito territoriale di appartenenza, come indicato nella seguente tabella:

		<i>Poli urbani</i>	<i>Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>Aree rurali intermedie</i>	<i>Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>
Pagamenti compensativi espressi in €/ha/anno”	Vite				
	Olivo				
	Fruttiferi maggiori				
	Fruttiferi minori				
	Ortive				
	Colture industriali				
	Colture floricole				
	Colture cerealicole				
	Coltura foraggere				
	Produzione foraggera zootecnica				

8.2.3.6 Spese ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 2 e 4 dell’art. 29 del reg. 1305/2013

8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che :

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, tabacco e limone;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto
- si impegnano a proseguire l'attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento.

8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 29 paragrafo 5 del Reg. UE 1305/2013:

€ 600 ha/anno per colture annuali

€ 900 ha/anno per colture perenni specializzate

€450 ha/anno per altri usi della terra

Per le aziende zooteniche biologiche il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie ed ha come base di calcolo il parametro previsto per le colture perenni specializzate.

I I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 1305/2013 misure 12 e 13, con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28 limitatamente all'operazione 10.1.3 della sottomisura 10.1 "Pagamenti per le tecniche agronomiche agro climatico ambientali connesse agli investimenti non produttivi realizzati con la sottomisura 4.4", nonché ai finanziamenti di cui all'articolo 28 limitatamente alle operazioni 10.2.2 e 10.2.3 della sottomisura 10.2. I pagamenti di cui alla presente operazione non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la SAU sottoposta ad impegno per la sottomisura 10.1 operazioni 10.1.1 e 10.1.2 e per la sottomisura 11.1 . La presente sottomisura è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

8.2.4. Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione

<i>Rischi nell'implementazione della misura</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Valutazione complessiva della misura</i>	Consultare la fiche specifica